

1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 Il Comune di Milano, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Milano 1 – Città e Impianto di Milano (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha adattato gli schemi tipo riportati in allegato al decreto 226/11 ai modelli abitualmente utilizzati dal Comune di Milano nelle proprie procedure di gara. Tale adattamento non ha reso agevole la verifica del rispetto delle prescrizioni del contenuto dei richiamati schemi tipo riportati in allegato al decreto 226/11, ancorché la stazione appaltante nella Nota giustificativa abbia evidenziato le modifiche che ha ritenuto maggiormente significative e rilevanti e abbia sintetizzato nella premessa della medesima Nota giustificativa altre modifiche meno rilevanti.
- 1.3 L’adozione di schemi che si distanzino dallo schema tipo, a parere dell’Autorità non appare opportuno nella prospettiva delle gare, in quanto rende più onerosa, per i soggetti che intendano partecipare alla gara, la valutazione dei contenuti della documentazione di gara, venendo meno il vantaggio della standardizzazione previsto dalla predisposizione di schemi tipo contenuta nel decreto 226/11.
- 1.4 Nell’ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano riportati prospetti con la stratificazione del VIR per singola località tariffaria. La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un pre-requisito per l’applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della RTDG. Nel caso in cui nel bando di gara pubblicato non sia resa nota, per singola località tariffaria, la stratificazione del VIR, si genera una condizione di latente asimmetria informativa tra i potenziali partecipanti alla gara con l’effetto ultimo di realizzare un vantaggio improprio per il gestore uscente.

Osservazioni sul bando di gara

1.5 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:

- nella sezione SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA la stazione appaltante, ai fini del calcolo del numero di clienti effettivi nell'ambito di gara (838.505 clienti) rilevante ai fini dell'individuazione dei requisiti di capacità tecnica, ha indicato di aver fatto riferimento al 31 dicembre dell'anno *t-2* rispetto alla pubblicazione del bando, invece dell'anno *t-1*, come indicato nel bando di gara tipo. Si ritiene che tale scostamento non sia materiale;
- il contenuto della sezione ONERI GENERALI DI GARA non appare coerente con l'evoluzione delle disposizioni che disciplinano le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in particolare non riflette il testo del bando di gara tipo, come aggiornato in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 145/13, secondo le quali è previsto che il gestore entrante proceda al rimborso degli importi anticipati dai gestori uscenti alla stazione appaltante;
- nella sezione ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA non sono adeguatamente evidenziate le situazioni di contenzioso rispetto alla determinazione del valore di rimborso, come richiesto nello schema tipo del bando di gara;
- nella sezione TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE non risultano chiare le modalità di presentazione della documentazione in caso di raggruppamento temporaneo d'impresе. Nel bando di gara, infatti, non emerge chiaramente la predisposizione della dichiarazione del possesso cumulativo dei requisiti, ma piuttosto risulta che ogni componente del raggruppamento temporaneo d'impresе debba presentare singole dichiarazioni. Si rammenta che il bando di gara tipo prevede espressamente che i componenti del raggruppamento temporaneo d'impresе debbano presentare congiuntamente la lettera di partecipazione contenente la dichiarazione del possesso cumulativo di alcuni requisiti e singolarmente una dichiarazione da cui emerga il contributo di ciascun componente al rispetto dei requisiti cumulativi nonché il rispetto individuale degli altri requisiti;
- nella sezione DOCUMENTI si rileva un refuso, laddove si richiama la disposizione normativa di cui all'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, che appare riferibile a ipotesi di lavori pubblici, invece della disposizione di cui all'articolo 75, comma 7, del medesimo decreto legislativo;

- nella sezione TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA è stato indicato un periodo superiore rispetto a quello previsto nello schema di bando tipo (360 giorni verso 180 giorni), senza che tale modifica risulti motivata nella Nota giustificativa;
- nel bando di gara è stato omesso l'inserimento della sezione del bando di gara tipo relativa alla DATA INVIO E RICEZIONE DEL BANDO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA' EUROPEA, nel quale devono essere riportati gli estremi dell'invio del medesimo bando di gara alla GUCE.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara

1.6 Rispetto ai *files* resi disponibili dalla stazione appaltante si osserva quanto segue:

- sono stati resi disponibili solo i dati relativi ai punti di riconsegna attivi e ai volumi di gas distribuiti, distinti per categoria d'uso, per gli anni 2011, 2012 e 2013. E' opportuno che in sede di pubblicazione del bando siano riportati i dati relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando, secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;
- i *files* di dettaglio relativi agli "stati di consistenza" suddivisi per proprietario resi disponibili dalla stazione appaltante non risultano compilati. E' necessario che in sede di gara si provveda a rendere disponibili informazioni complete;
- si sono riscontrate alcune carenze informative rispetto a quanto previsto dall'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, come di seguito precisato, che si ritiene opportuno siano sanate in occasione della pubblicazione del bando di gara:
 - il *file* di dettaglio relativo ai contributi riporta valori aggregati per singola località e non per singole tipologie di cespiti;
 - non risulta indicata la quota del vincolo connessa alla remunerazione del capitale relativo alla quota di impianto di proprietà dell'Ente concedente o di eventuale società di patrimonio delle reti;
- per i comuni con scadenza *ope legis* della concessione successiva alla gara è riportato il "Piano di sviluppo degli impianti" del solo Comune di Cinisello Balsamo. Si ritiene necessario il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, lettera g), punto ii), del decreto 226/11, il quale prevede che la stazione appaltante fornisca informazioni sui "contratti di concessione in vigore e sui piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione".

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara

- 1.7 L'elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione per singolo comune è ripartito per gestore e non per comune, come invece previsto dall'articolo 9, comma 6, lettera f, del decreto 226/11.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara

- 1.8 Lo schema della domanda di partecipazione riportato nell'Allegato D reso disponibile dalla stazione appaltante non risulta strutturato in modo corretto. Si segnalano, in particolare, incongruenze formali nelle diciture riportate (es. la voce "DICHARA" regge alcuni punti in cui non ci sono dichiarazioni, ma indicazione di allegati).
- 1.9 Si è riscontrato inoltre quanto segue.
- Un'incongruenza tra le disposizioni del bando di gara e il contenuto della domanda di partecipazione. In particolare nel bando di gara (rif.: sezione "Documenti" punto 1, lettera a)) viene richiesto al concorrente, tramite la domanda di partecipazione di cui all'allegato D al bando di gara, di dichiarare "di autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del fax per l'invio delle comunicazioni ed al trattamento dei dati indicati nelle presenti dichiarazioni e di quelli contenuti nell'offerta. Tale dichiarazione è però assente nel modello di domanda di partecipazione predisposto;
 - Nella domanda di partecipazione la stazione appaltante ha eliminato, senza fornire alcuna giustificazione, la dichiarazione relativa al Codice Etico adottato dal concorrente e da allegare in formato elettronico;
 - La previsione inserita nella domanda di partecipazione dalla stazione appaltante, inerente all'esperienza richiesta ai responsabili delle funzioni ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e della gestione operativa dell'impresa, pur coerente con lo schema di domanda di partecipazione allegata al decreto 226/11, risulta in contrasto con quanto indicato nell'articolo 10, comma 6, lettera b.2.3., del medesimo decreto 226/11. Il decreto 226/11 infatti prevede un'esperienza di almeno cinque anni, mentre nello schema di domanda si indica che i partecipanti alla gara attestino una esperienza nel settore gas e nella funzione specifica di oltre 5 anni. In tale caso si reputa opportuno far prevalere quanto indicato nell'articolo 10, comma 6, lettera b.2.3., del decreto 226/11..

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.

1.10 Facendo riferimento a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1, il contenuto del disciplinare di gara tipo risulta ricompreso nel documento trasmesso dalla stazione appaltante in allegato al bando di gara, denominato "Allegato 1 bando di gara – Criteri di aggiudicazione" (di seguito: Allegato 1 al bando). Tale documento risulta articolato nelle sezioni "A. Offerta economica", "B. Criteri di sicurezza e qualità", "C. Piano di sviluppo degli impianti", così come previsto dall'allegato 3 - Disciplinare di gara tipo del decreto 226/11.

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

2.1 Non ci sono osservazioni. Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

3.1 Le giustificazioni apportate dalla stazione appaltante per la suddivisione dei punteggi fra i criteri A.2 e A.3 (il criterio A.4 è stato omesso) risultano coerenti con le giustificazioni previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11 che prevede una differenziazione dei punteggi a seconda del grado di metanizzazione. Infatti, anche in virtù della metanizzazione di tutti i Comuni dell'ambito, si è scelto un alto punteggio per il criterio A.2. (4 punti su 5) e un basso punteggio per il criterio A.3. (1 punto su 5). Da rilevare come la stazione appaltante si sia avvalsa della possibilità prevista dall'Articolo 13, comma 4 del decreto 226/11, applicando un limite oltre al quale non viene attribuito un punteggio addizionale per i criteri A.2. e A.3.

3.2 Dalla documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano invece presenti gli elementi che consentano ai soggetti che partecipano alla gara di valutare la stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione, come indicato nell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11.

- 3.3 In assenza di tali elementi non è peraltro possibile valutare la congruità dei limiti massimi previsti dalla stazione appaltante per tali criteri A.2 e A.3.
- 3.4 Rispetto al livello massimo relativo al criterio A.3, anche alla luce di quanto precisato nel seguito (cfr. par. 6.7) si ritiene che il limite alla lunghezza massima di estensione al di sopra della quale non viene attribuito un punteggio addizionale, fissato dalla stazione appaltante pari a 100 metri di rete per cliente siano eccessivi.
- 3.5 In relazione a quanto previsto per la determinazione dello sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento si segnala l'opportunità di completare l'elenco delle prestazioni di cui alla sezione "A. offerta economica" dell'Allegato 1 al bando di gara predisposto dalla stazione appaltante, con l'inserimento, nel novero delle prestazioni oggetto di sconto, delle seguenti prestazioni, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte dell'aggiudicatario nell'identificazione delle prestazioni da svolgere:
- "Spostamento del primo attacco contatore fino a un 1 metro dal tracciato esistente (escluso scavi, ripristini e nuova nicchia) €.....";
 - "Per ogni spostamento oltre il primo attacco €.....".
- 3.6 Per i criteri A.5. e A.6. la stazione appaltante ha rispettato le indicazioni del decreto 226/11 e del disciplinare tipo.

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

- 4.1 Si osserva, con riferimento alla sezione B. criteri di sicurezza e qualità, paragrafo B2 - livelli di qualità offerti, dell'Allegato 1 al bando di gara, che non pare ottimale la scelta, da parte della stazione appaltante, dell'indicatore "Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici", in considerazione del grado di metanizzazione dell'ambito e delle indicazioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto 226/11.
- 4.2 Si ritiene preferibile individuare, considerato il grado di metanizzazione dei comuni dell'ambito, un indicatore alternativo, quale ad esempio l'indicatore "fascia di puntualità per gli appuntamenti" o l'indicatore "tempo di risposta ai reclami" o altri (ad esempio: "tempo di esecuzione di lavori semplici"), come previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto 226/11.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

- 5.1 Con riferimento alla sezione C. piano di sviluppo degli impianti, dell'Allegato 1 al bando di gara, si evince che il "piano di sviluppo e mantenimento degli impianti" è valutato in base ai seguenti sub- criteri:
- adeguatezza dell'analisi di assetto della rete e degli impianti e della relativa documentazione;
 - valutazione degli interventi di estensione e potenziamento;
 - valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti;
 - innovazione tecnologica, adottati in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione.

- 5.2 Con riferimento al *sub* criterio valutazione degli interventi di estensione e potenziamento, appare critica l'attribuzione di 15 punti agli interventi di estensione e potenziamento, in quanto tale entità di punteggio risulta potenzialmente in contraddizione con il grado di metanizzazione dell'ambito, sebbene tale scelta venga descritta come finalizzata a stimolare gli interventi di potenziamento e non quelli di estensione.

- 5.3 Appare critico quanto indicato nel documento Linee guida programmatiche d'ambito, in cui nel paragrafo 1.3.7. si precisa quanto segue: *"Nell'indicare gli interventi di sviluppo della metanizzazione i Comuni di Milano e Sesto san Giovanni hanno tenuto conto dei piani di sviluppo del teleriscaldamento che interessano il proprio territorio comunale. Infatti in questi territori è da tempo avviato un piano di estensione della rete di teleriscaldamento prevalentemente nelle aree periferiche ed anche, limitatamente ad alcune linee, nel centro storico di Milano. In tali aree le estensioni della rete del gas naturale sarà caratterizzata da integrazioni localizzate, mentre dovrà essere data priorità allo sviluppo della fonte alternativa.*

Il progetto di sviluppo individuerà le aree che potrebbero essere servite da fonti alternative al gas naturale nell'ambito del piano di teleriscaldamento escludendole da ulteriori estensioni della rete di distribuzione. Lo sviluppo del teleriscaldamento in queste aree prevede in primo luogo il servizio calore per gli insediamenti attualmente alimentati a gasolio e in prospettiva, nelle fasi di ristrutturazione edilizia e di rinnovo degli impianti termici, l'introduzione del teleriscaldamento.

Trattandosi di un piano ambizioso e di lungo periodo, non sono affatto esclusi in tali aree ulteriori interventi di completamento della metanizzazione. Va chiarito che i progetti di alimentazione di insediamenti con fonti alternative non sono a carico del piano, che deve riguardare esclusivamente interventi connessi al sistema di distribuzione del gas naturale, tuttavia nella valutazione della scelta degli investimenti, i progetti che individueranno

anche le aree escluse dalla metanizzazione, perché alimentabili più convenientemente con fonti alternative e ne indicheranno la fonte, saranno valutati con giudizio di maggiore accuratezza nell'ambito degli interventi di estensione e potenziamento della rete e degli impianti (punto C1 sub criterio 2 del Disciplinare)."

In particolare si ritiene che la previsione di un maggior punteggio da assegnare ai progetti che individueranno le aree escluse dalla metanizzazione perché alimentabili più convenientemente con fonti alternative, indicandone la fonte, possa costituire un improprio vantaggio competitivo per le imprese che svolgano anche servizi diversi dalla distribuzione del gas nelle aree interessate e che meglio potranno valutare le potenzialità di sviluppo delle fonti alternative, in particolare del teleriscaldamento.

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici.

- 6.1 Secondo quanto indicato nell'articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 "*Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.*"
- 6.2 A parere dell'Autorità l'analisi costi benefici è lo strumento da utilizzare per accertare l'esistenza delle condizioni di economicità per lo sviluppo delle reti del gas naturale e dovrebbe supportare l'individuazione del livello delle condizioni minime di sviluppo da assumere ai fini della redazione dei piani di sviluppo.
- 6.3 L'analisi costi benefici dovrebbe essere fondata su una puntuale identificazione del progetto, degli obiettivi, (compresi quelli socioeconomici), prevedere adeguate analisi di fattibilità, analisi delle opzioni alternative, comprendere un'analisi economica e analisi di sensibilità e del rischio. Dall'analisi costi-benefici devono emergere, in altri termini, in modo chiaro l'identificazione della *baseline*, sia essa una soluzione *business as usual* o una

soluzione alternativa di sviluppo, l'identificazione della soluzione allo studio e di una o più soluzioni alternative, corredata da ipotesi sullo sviluppo del sistema nell'arco temporale in analisi (domanda, utenti, ecc); inoltre dovrebbero essere esplicitate le ipotesi specifiche per costi e benefici, la definizione temporale dei costi della soluzione, la vita economica assunta per i benefici monetizzati della soluzione, il tasso di sconto (sociale) utilizzato ed eventuali altri impatti (positivi o negativi) non monetizzati. Dovrebbe poi essere fornita una sintesi dei risultati, con individuazione dei principali parametri che impattano su costi e benefici.

- 6.4 Inoltre, dalle Linee guida programmatiche d'ambito emerge come tra i benefici economici diretti sia compresa *“La gratuità delle estensioni di rete per la parte relativa agli avvicinamenti e potenziamenti necessari per la metanizzazione di nuovi comparti o insediamenti esistenti.”*. Tale previsione non appare coerente rispetto alle finalità del decreto 226/11, in quanto nel processo di valutazione di convenienza allo sviluppo, lo sviluppo medesimo viene giustificato dal fatto che alcuni dei costi ad esso connessi sono socializzati in ambiti più ampi rispetto all'ATEM. Nell'opinione dell'Autorità i benefici che ricadono nell'ambito ma che vanno a gravare su consumatori di altri ambiti devono essere esclusi in sede di analisi costi-benefici.

Condizioni minime di sviluppo

- 6.5 Nel documento Linee guida programmatiche d'ambito, in relazione alle condizioni minime di sviluppo è riportato quanto segue:

“Per determinare il parametro minimo di PDR / Km è stato calcolato l'equilibrio economico finanziario del gestore determinando il flusso di cassa generato dalla gestione della rete e degli impianti al variare del n° di PDR, sotto le seguenti condizioni:

- *Programma di sostituzione dei misuratori proporzionale al n° di PDR;*
- *Lunghezza costante della rete;*
- *Variazione progressiva del rapporto PDR/km da 0 a 370;*
- *Costi operativi variabili solo per la componente PDR;*
- *Ricavi variabili al variare dei PDR;*

Il risultato ottenuto è illustrato nel grafico seguente dal quale si evince che in corrispondenza di un TIR \geq al tasso di sconto del 4 % si ha un valore minimo di PDR/km pari a 60.

Si adotterà pertanto come valore di condizione minima di sviluppo per i comuni disagiati il valore di 60 PDR/Km, mentre per gli altri comuni si ritiene opportuno assumere un valore superiore pari a 100 PDR/km.”

- 6.6 In merito si deve osservare che la stazione appaltante assume che in ogni caso il capitale investito sia remunerato dalle tariffe. Questa assunzione non appare corretta. L'Autorità ritiene che siano meritevoli di riconoscimento tariffario solo gli investimenti che siano effettuati in condizioni di economicità e che di conseguenza le condizioni minime di sviluppo debbano individuare livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio. Estensioni di rete che eccedano il livello individuato nelle condizioni minime di sviluppo dovranno prevedere:
- un onere a carico delle imprese, per la quota relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11 (*metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessità*). Gli investimenti che le imprese aggiudicatrici effettuano in esito alle offerte (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto 226/11) non potranno concorrere alla determinazione del livello del capitale investito rilevante ai fini tariffari (riconoscimento di ammortamento e remunerazione del capitale investito);
 - un onere diretto a carico dei clienti finali che richiedano la connessione per la parte di estensione della rete che eccede il livello delle condizioni minime di sviluppo e quello offerto in sede di gara dalle imprese.
- 6.7 L'Autorità ritiene congruo che le condizioni minime di sviluppo della rete nelle aree non disagiate prevedano un limite non superiore a 10 metri per utente, entro il quale, sul piano tariffario, sia possibile garantire una piena socializzazione del costo. Similmente in relazione alle aree disagiate, l'Autorità ritiene ragionevole che la stazione appaltante abbia definito un diverso valore, pari a circa 17 metri per utente.
- 6.8 Si rilevano inoltre incongruenze, dovute probabilmente a errori materiali, nei limiti individuati in relazione all'obsolescenza allacci (pag. 20 Linee guida programmatiche d'ambito).

7 Altre osservazioni

Contratto di servizio

- 7.1 Il contratto di servizio presenta numerose clausole difformi da quelle contenute nel contratto tipo predisposto dall’Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non sia disponibile alla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00 – che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio “sulla base di un contratto tipo”, sia dalla *ratio* della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all’ente locale, ossia l’autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.2 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.
- 7.3 Oltre all’osservazione richiamata al precedente paragrafo 7.1, da ritenersi assorbente, si rileva inoltre che alcune delle modifiche introdotte nel contratto di servizio appaiono particolarmente critiche. Di seguito se ne richiamano alcune a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.
- 7.4 Appare critica la modifica dell’articolo 5 del Contratto di servizio tipo nella misura in cui supera le limitazioni previste l’eventuale periodo successivo alla scadenza dell’affidamento, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.
- 7.5 Appare critica la disposizione riportata nel comma 10.2 del Contratto di servizio *“Nel caso in cui nel periodo di durata della concessione gli interventi proposti dal Gestore siano già stati realizzati dal Gestore uscente o non possano essere realizzati per motivi indipendenti dalla propria volontà, il Gestore si impegna a concordare con la Stazione Appaltante interventi alternativi da realizzarsi con priorità nei Comuni interessati dal mancato intervento. I nuovi interventi concordati dovranno compensare il valore economico di quelli non realizzati.”* che sembra profilare ipotesi di realizzazione di investimenti che non rispettino i requisiti previsti, per esempio in termini di condizioni minime di sviluppo.